



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere rel. ed est.

dott. Salvatore Grasso Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 266/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69821** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

-Società “Smart Mazara” S.r.l., cod. fisc. /P.I.: 02725550814, nella persona del legale rappresentante

-FORTE Claudio, c.f.: FRTCLD59S09D862L

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 2025, il relatore Cons.

Francesco Antonino Cancilla e il Pubblico Ministero, nella persona

della dott.ssa Natalia Torre

FATTO

1)- Con l’atto di citazione regolarmente notificato alla Società Smart Mazara s.r.l. , in persona del legale rappresentante Forte Claudio, e allo stesso Forte Claudio in proprio la Procura ha premesso che il procedimento trae origine dalla notizia di danno acquisita a seguito della pubblicazione di un articolo di stampa nel quotidiano “Giornale

di Sicilia” del 25.04.2024, nel quale veniva esposto che i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, congiuntamente a personale dell’INPS, avevano accertato che un’azienda di Mazara del Vallo, approfittando dei benefici previsti dalla legislazione emergenziale collegata alla pandemia da Covid 19, aveva fatto ricorso al trattamento di integrazione salariale previsto per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nonostante i lavoratori avessero continuato a lavorare regolarmente.

All’esito di specifica delega, il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Trapani trasmetteva, in data 09.12.2024, dettagliata e documentata relazione.

Il Pubblico Ministero ha innanzitutto richiamato i contenuti dell’art. 19 del D.L. n. 18/2020, che stabiliva che i datori di lavoro privati, che nell’anno 2020 sospendevano o riducevano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, potevano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.

Ciò premesso, in atto di citazione viene evidenziato che il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Trapani, con l’ausilio di un funzionario ispettivo in servizio presso la sede INPS di Trapani, a seguito di una complessa attività ispettiva svolta presso la sede operativa della società “Smart Mazara S.r.l.”, sita in Mazara del Vallo, con oggetto sociale prevalente “commercio al dettaglio di articoli casalinghi”, aveva accertato diverse irregolarità ed illiceità nella

gestione della predetta società da parte del suo rappresentante legale e amministratore unico sig. Forte Claudio, successivamente contestate con verbale unico di accertamento e notificazione.

In particolare, le indagini consentivano di accertare che il sig. Forte Claudio, nel periodo da novembre 2020 ad aprile 2021, attraverso l'inoltro all'INPS di quattro domande finalizzate a percepire il beneficio dell'integrazione salariale legato all'emergenza COVID-19, dichiarava falsamente di avere ridotto il numero delle ore lavorative di alcuni dipendenti, ottenendo così illecitamente i contributi in questione per un importo complessivamente pari a euro 13.312,99, che poi portava a conguaglio sui modelli DM10 a titolo di "CIG COVID-19"

In realtà, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori ai Carabinieri in sede di sommarie informazioni è emerso che soltanto nei mesi tra marzo e maggio 2020 i suddetti dipendenti della Smart Mazara S.r.l. avevano parzialmente ridotto le proprie prestazioni lavorative; nei mesi successivi, da novembre 2020 ad aprile 2021, gli stessi si erano invece recati al lavoro senza alcuna riduzione oraria, osservando i normali orari.

La Procura Regionale ha dunque sottolineato che il Forte ha consapevolmente indotto in errore i funzionari dell'INPS deputati all'istruttoria della domanda di contributo, atteso che l'assenza dei presupposti necessari per accedere alla misura poteva essere svelata solo attraverso una complessa attività investigativa.

In sede amministrativa l'INPS ha emesso avviso di addebito. In sede

penale è stato avviato procedimento per i reati di cui agli artt. 479, 483 e 640 bis c.p.

In diritto, il Pubblico Ministero ha affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in ragione del rapporto di servizio instaurato dal Forte con la P.A. per effetto della richiesta della cassa integrazione.

Tanto premesso, il Pubblico Ministero ha messo in risalto l'illiceità della condotta, che è consistita nelle false dichiarazioni sulla riduzione dell'attività lavorativa; ciò ha comportato lo sviamento dei contributi dalle finalità pubbliche e il loro utilizzo al solo scopo di conseguire un indebito risparmio sul costo del lavoro dei dipendenti dell'impresa richiedente.

Il danno, certo ed attuale, è corrispondente al contributo di cui la società ha illecitamente usufruito, per il complessivo importo di euro 13.312,99.

Il Pubblico Ministero ha quindi chiesto la condanna in solido, a titolo di dolo, della Società "Smart Mazara S.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Forte Claudio, e del sig. Forte Claudio, in proprio, al pagamento di euro 13.312,99 oltre interessi in favore dell'INPS e alle spese di giudizio in favore dell'Erario.

2)- All'udienza del 9 luglio 2025, non costituiti i convenuti, il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Natalia Torre, ha insistito nelle proprie richieste formulate in citazione. La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

I.- In via preliminare, va dichiarata la contumacia della società Smart Mazara srl e di Forte Claudio. Il Collegio osserva che l'atto di citazione è stato notificato il 24 febbraio 2025 sia alla società Smart Mazara srl, in persona del legale rappresentante Forte Claudio, sia al Forte in proprio presso la casella PEC dell'avv. Salvatore Di Giorgi. Va precisato che con atto, denominato "Procura", recante l'autentica della firma del Forte da parte dell'avv. Di Giorgi, il Forte in proprio e n.q. di legale rappresentante della società attribuiva ampio mandato difensivo al medesimo avvocato, eleggendo domicilio presso il suo studio in Alcamo.

II.- Sempre in via preliminare va affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti.

Il Collegio osserva che l'oggetto del presente processo è rappresentato innanzitutto dall'accertamento della responsabilità amministrativa della Società Smart Mazara srl e di Forte Claudio, legale rappresentante della stessa e in proprio, in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dal fatto che le false dichiarazioni, relative alla riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti in conseguenza della pandemia COVID 19, hanno consentito alla stessa società di accedere indebitamente alla Cassa Integrazione cd. Covid 19 e di ridurre così illecitamente il costo del lavoro.

Sul punto, si deve premettere che la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) non è definibile come una misura di natura assistenziale, poiché è stata concepita dal legislatore per integrare il reddito dei lavoratori

in determinate circostanze, note come cause “integrabili”, che determinano una sospensione temporanea del rapporto di lavoro o una riduzione delle ore di lavoro; essa nasce quindi come strumento pubblico per non compromettere i livelli occupazionali.

La natura della prestazione non vale ad escludere la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto ciò che si contesta è la manovra fraudolenta posta in essere dai convenuti per depauperare il pubblico erario per effetto dello sviamento di fondi pubblici (cfr. Sez. giur. Umbria, ordinanza n. 2/2024).

La vicenda va pertanto inquadrata nell’ambito del tema dell’erogazione di risorse pubbliche -a favore di soggetti privati- per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, che, a tale scopo, attribuisce risorse a privati che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti. L’inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalle autorità, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014), proprio perché i contributi o benefici, di cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalità, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti. Il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici e implica

l'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell'attribuzione allo stesso della provvista. Il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della realizzazione del programma fissato dalla pubblica amministrazione. Tutto ciò attrae le fattispecie come quella odierna nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo così la giurisdizione della Corte dei Conti.

Si basano su questa impostazione ermeneutica diverse pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr. Corte conti, Sez. Toscana, n. 262/2018; id., Sez. III, n. 71/2021), di cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. Corte conti, Sez. Emilia-Romagna, ord. n. 36/2023/R e n. 28/2024/R), di sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori iscritti in liste di mobilità (Corte conti, Sez. Sardegna, n. 182/2023).

Va ancora precisato che, nell'azione di responsabilità in sede giuscontabile, sussiste la legittimazione passiva non solo dei soggetti giuridici, che hanno indebitamente percepito contributi pubblici, ma pure -in proprio- della persona che, con la propria condotta ed agendo in qualità di titolare o legale rappresentante del soggetto giuridico fruitore dei contributi pubblici, ha determinato la manifestazione del pregiudizio.

Consolidata giurisprudenza ha infatti chiarito che: *“L'amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una*

condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della p.a., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico" (ex plurimis, si v. SS.UU. 09/01/2013, n.295).

Di conseguenza, con riguardo all'odierna ipotesi di indebita erogazione della Cassa Integrazione per Covid 19, la giurisdizione contabile si estende non solo alla società Smart Mazara srl ma anche al suo legale rappresentante, Forte Claudio, che dovrà rispondere pure in proprio.

III.- Per la soluzione del caso in esame, occorre riferirsi alla normativa concernente i benefici per cui è causa, cioè l'art. 19 del D.L. 18/2020, che così disponeva: "1. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12,29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter [...]"

2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma

2, nonché dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro la fine del [quarto] mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12,29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. [...]

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite

di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande".

Si rammenta che -come si è esposto- la Cassa Integrazione Guadagni (cd. CIG) è sostanzialmente un contributo economico dello Stato, posto a carico dell'INPS, che sostituisce o integra la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Gli importi in questione possono essere erogati ai lavoratori direttamente dall'INPS oppure dal datore di lavoro, che ovviamente, effettuato il pagamento, poi si rivale sull'INPS anche mediante la compensazione sulle somme dovute dallo stesso nell'ambito delle liquidazioni periodiche nei modelli DM10.

In definitiva, estendendo le ipotesi già previste di Cassa Integrazione Guadagni, tenuto conto dell'emergenza epidemiologia e delle notevoli conseguenti restrizioni alle attività economiche, l'art. 19 del D.L. n. 18/2020, come successivamente modificato e integrato, stabiliva che i datori di lavoro privati, che nell'anno 2020 sospendevano o riducevano l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, potevano presentare domanda di concessione di Cassa Integrazione con causale "*emergenza COVID-19*".

Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, i datori di lavoro dovevano comunicare telematicamente all'INPS l'ammontare complessivo delle retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'INPS ai lavoratori (per es. maternità, malattia, CIG, ecc.).

Il saldo tra le voci di debito, corrispondenti ai contributi dovuti, e le somme a credito, come appunto le anticipazioni corrisposte ai dipendenti a titolo di Cassa Integrazione COVID-19, veniva posto a conguaglio sui modelli DM10, predisposti e trasmessi all'INPS dal datore di lavoro.

In breve, ottenuta l'ammissione dell'impresa alla cassa integrazione ai sensi dell'art. 19 del 2020 in considerazione della riduzione delle ore di lavoro o della sospensione delle attività, le somme erogate a titolo di cassa integrazione dal datore di lavoro ai dipendenti potevano essere scomputate dall'ammontare degli importi dovuti dal medesimo datore all'INPS per contributi previdenziali e accessori.

Il presupposto per l'ammissione alla Cassa Integrazione Covid 19 era dunque rappresentato dall'apposita domanda, con la quale il datore di lavoro dichiarava di avere sospeso le attività produttive o di avere ridotto l'orario dei lavoratori in relazione agli eventi previsti come causa giustificativa dalla vigente normativa in tema di Cassa integrazione.

IV.- Individuato in tal modo il quadro normativo, il Collegio, sulla base dell'esame della documentazione in atti, osserva che le domande della Procura possono trovare integrale accoglimento.

Dalla documentazione depositata dal Pubblico Ministero è emerso che Forte Claudio, nella qualità di amministratore unico della società "Smart Mazara S.r.l.", avente come oggetto sociale prevalente "*commercio al dettaglio di articoli casalinghi*", inviava telematicamente all'INPS le seguenti domande di assegnazione Cassa Integrazione

Guadagni “COVID-19 Assegno Ordinario/Covid 19 D.L. 18/2020”:

a)- in data 20.11.2020 il Forte, nella sopra spiegata qualità, presentava la domanda prot. INPS.8200.20/11/2020.0390038, per il periodo dal 02.11.2020 al 31.12.2020, per la quale otteneva l’autorizzazione n. 820050088963 del 12.12.2020; conseguentemente, nel modello DM10 trasmesso in data 25.01.2021, poneva a conguaglio anche la CIG-COVID-19 relativa ai mesi di novembre e dicembre 2020, per un importo quantificato dall’INPS in misura pari a euro 4.793,76;

b)- in data 02.02.2021 il Forte presentava la domanda prot. INPS.8200.02/02/2021.0037152, per il periodo dal 04.01.2021 al 28.02.2021, per la quale otteneva l’autorizzazione n. 820050093065 del 26.02.2021; pertanto, nel modello DM10 trasmesso in data 19.03.2021, poneva a conguaglio anche la CIG-COVID-19 relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2021, per un importo quantificato dall’INPS in misura pari a euro 4.431,94;

c)- in data 02.03.2021 il Forte presentava la domanda prot. INPS.8200.02/03/2021.0067795, per il periodo da 01.03.2021 al 28.03.2021, per la quale otteneva l’autorizzazione n. 820050094894 del 13.03.2021; per l’effetto, nel modello DM10 trasmesso in data 19.04.2021, poneva a conguaglio anche la CIG-COVID-19 relativa al mese di marzo 2021, per un importo quantificato dall’INPS in misura pari a euro 2.005,08;

d)- in data 11.05.2021, il Forte presentava la domanda prot. INPS.8200.11/05/2021.0153225, per il periodo dal 05.04.2021 al 02.05.2021, per la quale otteneva l’autorizzazione n. 820050098318 del

23.05.2021; per effetto, nel modello DM10 trasmesso in data 22.06.2021, poneva a conguaglio anche la CIG-COVID-19, relativa al mese di aprile 2021, per un importo quantificato dall'INPS in misura pari a euro 2.082,21.

In breve, in relazione al periodo compreso da novembre 2020 ad aprile 2021, il sig. Forte per conto della società Smart Mazara srl dichiarava falsamente di avere ridotto il normale orario di lavoro di otto dipendenti della società e, conseguentemente, di avere anticipato per ciascuno di loro gli importi dovuti a titolo di Cassa Integrazione per un totale quantificato dall'INPS in euro 13.312,99. Tale somma veniva appunto portata in detrazione dall'ammontare dei contributi dovuti dalla stessa società all'INPS. Vi era pertanto un'indebita compensazione.

In realtà, i lavoratori in questione, sentiti a sommarie informazioni dalla Polizia Giudiziaria, precisamente dal Nucleo dei Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Trapani, hanno dichiarato che solo nel periodo marzo - maggio 2020 c'era stata una parziale diminuzione dell'orario di lavoro, mentre da novembre 2020 ad aprile 2021 non vi era stata alcuna riduzione e l'orario di lavoro risultava così articolato: dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, con mezza giornata di riposo settimanale e due domeniche di lavoro al mese a turnazione alterna.

E' quindi evidente che il Forte, nella qualità di legale rappresentante della Smart Mazara srl, al fine di ottenere per la medesima società l'ammissione indebita alla Cassa Integrazione Guadagni Covid 19 per

il periodo novembre 2020 – aprile 2021, ha falsamente dichiarato che vi era stata una diminuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti.

Né, peraltro, si ravvisano elementi tali da dubitare della veridicità delle dichiarazioni a sommarie informazioni rese dai dipendenti e della falsità ripetutamente commessa dal Forte; quest’ultimo, oltretutto, né in sede amministrativa dinanzi all’INPS né nella fase preprocessuale del presente giudizio ha fornito alcun elemento in suo favore.

Tali circostanze escludono pacificamente la legittimità dell’accesso ai benefici.

Sussistono conclusivamente i presupposti della responsabilità erariale.

In primo luogo, vi è l’illiceità della condotta del Forte, quale legale rappresentante della Smart Mazara srl, che -come sopra evidenziato- ha falsamente dichiarato la riduzione delle ore di lavoro dei propri dipendenti, al fine di accedere al trattamento di Cassa Integrazione.

Ciò ha comportato lo sviamento dei benefici pubblici in questione dalle finalità pubbliche a cui erano per legge destinati, cioè il sostegno alla retribuzione ridotta dei dipendenti, che avevano subito una diminuzione delle ore di lavoro.

Detti benefici sono stati indebitamente utilizzati dalla società Smart Mazara srl, al solo scopo di ottenere un ingiustificato risparmio sul costo del lavoro dei propri dipendenti. Il meccanismo di funzionamento della CIG -come sopra chiarito- ha infatti permesso alla Smart Mazara srl di scomputare dagli importi dovuti nell’ambito dei modelli DM10 le somme da essa erogate -per conto dell’INPS- a titolo di Cassa Integrazione ai dipendenti, che, invece, svolgevano l’orario

regolare.

Vi è stato poi il nesso di causalità tra la suddetta condotta fraudolenta del Forte e l'indebita ammissione ai benefici pubblici, atteso che, proprio attraverso la falsa dichiarazione sulla riduzione delle ore lavorative a causa della pandemia, la società veniva autorizzata alla Cassa Integrazione.

L'elemento psicologico può rinvenirsi nel dolo, poiché la condotta ripetuta del Forte, quale legale rappresentante della Smart Mazara srl, è stata connotata dall'intenzione di dichiarare il falso unitamente alla consapevole volontà di usufruire indebitamente di risorse pubbliche a danno dell'INPS.

Il danno certo ed attuale è quindi pari agli importi per CIG di cui la società ha illecitamente usufruito per il totale di euro 13.312,99. Tale danno è stato patito dall'INPS per effetto delle indebite compensazioni operate dalla summenzionata società.

V.- In conclusione, va affermata la responsabilità amministrativa della società Smart Mazara srl, in persona del legale rappresentante, e di Forte Claudio, anche in proprio, che vanno condannati in solido tra loro al pagamento -in favore dell'INPS, in persona del legale rappresentante- dell'importo di euro 13.312,99 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata -secondo gli indici ISTAT- sugli importi fruiti dalla summenzionata società a titolo di CIG Covid 19 a decorrere dalla data dell'utilizzo degli stessi a scomputo dei contributi dovuti nei modelli DM10 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi

sino all'effettivo soddisfo.

VI.- Per quanto attiene alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza e la liquidazione in favore dell'Erario avviene come da dispositivo a carico solidale di Smart Mazara srl, in persona del legale rappresentante, e di Forte Claudio anche in proprio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

-affermata la responsabilità amministrativa, **condanna** Smart Mazara srl, in persona del legale rappresentante, e Forte Claudio -anche in proprio- in solido tra loro al pagamento -in favore dell'INPS, in persona del legale rappresentante- dell'importo di euro 13.312,99 (tredicimilatrecentododici/99), oltre alla rivalutazione monetaria, determinata sugli importi fruiti dalla summenzionata società a titolo di CIG Covid 19 a decorrere dalla data dell'utilizzo degli stessi a scomputo dei contributi dovuti nei modelli DM10 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo;

-condanna Smart Mazara srl, in persona del legale rappresentante, e Forte Claudio, anche in proprio, in solido tra loro al pagamento -in favore dell'Erario- delle spese del giudizio, che sono liquidate complessivamente in euro 218,23.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025

L'estensore

Il Presidente

